

L'accesso civico 'semplice' è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione definiti nel Decreto Trasparenza (Decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97); consente a chiunque voglia esercitare il diritto ad accedere a documenti, dati e informazioni per i quali l'Amministrazione non abbia provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.

La richiesta è gratuita e può essere presentata utilizzando l'apposito **Modulo di richiesta accesso civico semplice** debitamente compilato.

La richiesta deve essere sottoscritta in uno dei seguenti modi:

- Con firma olografa in calce al modulo e accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità in corso di validità
- Mediante firma digitale

La richiesta può essere presentata alternativamente nei seguenti modi:

1. Tramite posta elettronica, inviando una mail all'indirizzo accuneoservizisrl@acicuneo.it
2. Tramite un servizio di posta elettronica certificata, da inviare a accuneoservizisrl@pec.it;
3. Tramite fax, al n. 0171440040;
4. Tramite posta ordinaria, semplice o raccomandata, a A.C. Cuneo Servizi Srl – Via Piave 1 – 12100 Cuneo) e indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con apposta sulla busta la dicitura “Riservata personale”;
5. Consegnata a mano, presso la sede di A.C. Cuneo Servizi Srl (Via Piave 1 – 12100 Cuneo) e indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con apposta sulla busta la dicitura “Riservata personale”.

Se la presentazione avviene per posta ordinaria, fax, consegna a mano o posta elettronica, è necessario allegare fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza valuta la richiesta e ne comunica l'esito al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

I termini per la conclusione del procedimento decorrono:

- dalla data di inoltro della richiesta da parte del richiedente nei casi di cui ai punti 1, 2, 3
- dalla data di ricezione della richiesta, consegnata a mano o inviata via posta ordinaria, semplice o raccomandata, come ricavabile dal protocollo di ingresso alla stessa assegnato, nei casi di cui ai punti 4, 5.

In caso di ritardo o di mancata risposta, oppure in caso di rifiuto parziale o totale della richiesta di accesso, l'interessato, utilizzando il **Modulo di richiesta di riesame**, può presentare richiesta di riesame al Titolare del potere sostitutivo, il quale decide con provvedimento motivato entro 20 giorni dalla richiesta.